



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA
RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Uffici 3 e 4

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

PEC: dgrst@postacert.sanita.it

Ai Destinatari Istituzionali

Soggetti/attuatori beneficiari del 1° e 2° avviso
pubblico PNRR

e.p.c.

Al Direttore Generale dell'Unità di missione per
l'attuazione degli interventi del PNRR

Sede

OGGETTO: M6C2 - INVESTIMENTO 2.1 “VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN” - PROGETTI 1° e 2° AVVISO PUBBLICO PNRR - Conferimento incarico revisore esterno indipendente

Con riguardo all'obbligo, in capo al Soggetto attuatore, di trasmettere al Ministero della Salute la rendicontazione economica corredata da una certificazione rilasciata da un Revisore esterno indipendente (art. 8 comma 2 della Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero della salute e il Destinatario Istituzionale), in analogia a quanto previsto nella nota prot. n. 2984 del 30/08/2024 avente ad oggetto “Aggiornamento Linee guida Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relative alle iniziative dell'ecosistema della salute”, si ritiene opportuno limitare l'obbligo di ottenere la suddetta certificazione – che deve essere una per progetto (CLP) – all'ipotesi in cui il contributo ministeriale assegnato a copertura di tutti i costi, sia diretti che indiretti, del progetto - CLP - risulti pari o superiore a Euro 430.000,00.

Si rappresenta che anche i Soggetti attuatori di natura giuridica privata, che non rientrano nella nozione di organismo di diritto pubblico – con conseguente soggezione in toto alla normativa in materia di contratti pubblici – sono tenuti a garantire che il Revisore venga individuato mediante procedure ispirate ai principi di imparzialità e trasparenza sanciti dal D. Lgs. n. 36/2023 concernenti le forniture sotto soglia.

Il Revisore dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione.

Il Revisore, inoltre, deve essere soggetto autonomo e indipendente nei confronti del soggetto committente e non deve avere con esso rapporto e/o situazioni di conflitto di interesse. A tal fine, il Revisore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico di revisione legale conferito dal committente.

Si richiede, inoltre, ai soggetti attuatori di effettuare tutte le opportune verifiche volte a garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse del Revisore. Si invita, inoltre, a presentare documentazione comprovante tali verifiche, affinché possa essere attestata la conformità alle disposizioni di legge e alle linee guida vigenti.

Nello specifico, un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore, ad esempio:

- è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari;
- potrebbe trarre benefici diretti dall'accettazione del certificato;
- ha un rapporto stretto con una persona che rappresenta il beneficiario;
- è un dirigente, un fiduciario o un partner del beneficiario; oppure
- si trova in un'altra situazione che compromette la sua indipendenza o la sua capacità di predisporre la certificazione in modo indipendente.

Non costituiscono ipotesi di conflitto di interesse i casi in cui il Revisore svolga in favore del beneficiario attività quali:

- revisione legale dei conti;
- certificazione del bilancio consuntivo.

Inoltre, nel caso in cui il Soggetto attuatore sia un ente pubblico, in analogia a quanto previsto per i progetti di ricerca finanziati con fondi UE (v. ad es. Horizon Europe), si ritiene che l'attività di revisione possa essere affidata, alternativamente, anche ad un funzionario pubblico, ancorché di altra Amministrazione pubblica, competente ed indipendente, iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti e che abbia maturato una specifica esperienza pluriennale nell'ambito della revisione contabile presso società e/o enti pubblici o privati, nonché in materia di certificazione di progetti UE. In detto ultimo caso, il revisore individuato non deve aver partecipato alla predisposizione del rendiconto da verificare e non deve risultare gerarchicamente sottoposto al responsabile del rendiconto medesimo (ad esempio uno dei Sindaci o dei componenti dell'organo statutario di controllo).

L'incarico viene conferito con atto formale, deve fare riferimento al compito specifico di certificare le spese del progetto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto di ogni previsione di legge vigente in materia.

I massimali di costo riconosciuti ammissibili per tale voce di spesa sono quelli consigliati dall'Associazione Nazionale Commercialisti per la revisione contabile che, per l'anno 2025, sono i seguenti (https://ancnazionale.it/wp-content/uploads/2025/03/Onorari-Consigliati_-2025.pdf):

IMPORTO DA CERTIFICARE	ONORARIO
fino a 500.000,00 Euro	€ 5.354,00
da 500.000,01 fino a 1.000.000,00 Euro	€ 8.560,00

Si rammenta, inoltre, che la certificazione delle spese da parte del Revisore è richiesta a corredo della sola rendicontazione finale, ai fini dell'erogazione del saldo. Pertanto, l'eventuale acquisizione da parte di codesti Soggetti attuatori di certificazioni intermedie, volte ad ottenere l'approvazione definitiva da parte dello scrivente Ministero delle rendicontazioni economiche annuali, è consentita solo a condizione che non comporti un aggravio dei costi.

L'esame completo della documentazione è richiesto solo se sono presenti meno di 10 elementi per singola voce di costo; in caso contrario la verifica potrà essere effettuata su base campionaria. In tale ipotesi, al fine di garantire l'affidabilità e la rappresentatività dei dati contabili analizzati, il Revisore dovrà ricorrere al metodo di campionamento statistico e la dimensione del campione dovrà essere pari al 70% del totale dei costi esposti nella voce interessata.

Occorrerà, inoltre, allegare alla certificazione una relazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento adottato.

La definizione di elemento è la seguente:

- personale: 1 persona = 1 elemento;
- missioni del personale: 1 persona/evento = 1 elemento;
- subcontratti: 1 contratto = 1 elemento;
- tutti gli altri costi ammissibili: 1 record della rendicontazione = 1 elemento.

Al fine di agevolare e di uniformare l'attività di valutazione dei revisori sono stati, infine, predisposti dei modelli, allegati alla presente nota:

1. file Excel contenente la scheda riepilogativa di progetto, la check list della documentazione da esaminare e la check list delle verifiche da svolgere;
2. relazione di certificazione delle spese da rilasciare.

Tutto quanto sopra premesso si fa presente che :

- la spesa sostenuta per ottenere la certificazione rientra tra i costi ammissibili e potrà essere rendicontata sotto la voce "Spese di coordinamento" dell'Unità Operativa Capofila;
- nelle more dell'acquisizione del certificato di revisione contabile, qualora richiesto, la rendicontazione economica finale potrà essere approvata "con riserva";
- per l'incarico del Revisore, è ammessa l'emissione della fattura entro 30 giorni dalla data effettiva di conclusione del progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Graziano LARDO

VISTO
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello